

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale Ente di Terzo Settore, denominata "Villaggio Della Luna"

Oggi, li 21.01.21, in Montefiore Conca (RN), Via Urbotto n° 353, si sono riuniti i sottoscritti signori:

Giorgia Gaia nata a Rimini il 27/04/1984 e residente a Montefiore Conca in Via Urbotto n° 353, codice fiscale GAIGRG84D67H294H,

Lorenzo Anzini nato a Rimini il 09/08/1984 e residente a San Giovanni in M. in Via Siena n° 7a, codice fiscale NZNLNZ84M09H294F,

Francesca Zigrino nata a Alzano Lombardo il 10/09/1988 e residente a Dalmine in Via Vasari n° 7a, codice fiscale ZGRFNC88P50A246U,

Matteo Del Bianco nato a Rimini il 16/05/1985 e residente a Misano Adriatico in Via Don Minzoni n° 11, codice fiscale DLBMTT85E16H294M,

Luca Balacca nato a Rimini il 26/08/1983 e residente a Riccione in Viale Taggia n° 4, codice fiscale BLCLCU83M26H294J,

Susanna Pereira nata a San Marino il 23/06/1983 e residente a San Marino in Via Reffi n° 1, codice fiscale PRRSNN83H63Z130E,

Giulia Troiano nata a Rimini il 13/10/1977 e residente a Misano Adriatico in Via Grotta n° 9, codice fiscale TRNGLI77R53H294H,

Michele Marcucci, nato a Rimini il 03/09/1993 e residente a Montefiore Conca in Via Tavoleto 1440, codice fiscale MRCMHL93P03H294O

Adam Kudlak, nato a Praga il 11/02/1991 e residente a Praga in Radotin Matejovskeho 1650/9, codice fiscale 910211/0182

con la volontà di costituire un'Associazione di Promozione sociale, ente di Terzo settore, che si prefigge lo scopo di organizzare iniziative, eventi, corsi e attività ritenute utili e necessarie al fine di promuovere arte, cultura e socialità, favorendo l'aggregazione delle persone, il turismo e più in generale la crescita umana e sociale di ogni individuo.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la sig.a Giorgia Gaia ed a fungere da Segretario/a il sig. Matteo Del Bianco.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione che sarà retta secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto quale parte integrante.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano dopo ampia discussione di costituire un'associazione di Promozione sociale, ente di Terzo settore, denominata " Villaggio Della Luna " con sede in Montefiore Conca, Via Urbotto n° 353, regolata dalle norme dell'allegato statuto e nominano i seguenti Signori componenti del primo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Giorgia Gaia

Lorenzo Anzini

Matteo Del Bianco

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Registrato presso il Tribunale di Rimini (TG3)

il 27 GEN. 2021 N. 330

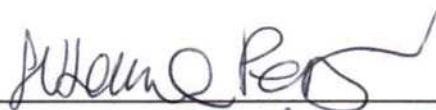
e depositato il 27.01.2021



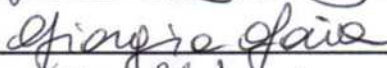
Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Nome, Cognome e Firme dei soci fondatori

SUSANNA PEREIRA



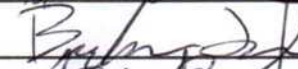
GIORGIA GAIA



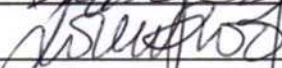
TATTEO DEL BIANCO



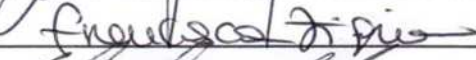
LUCA BALACCA



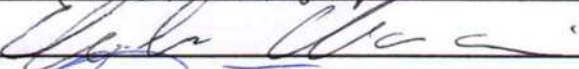
LORENZO ANUM



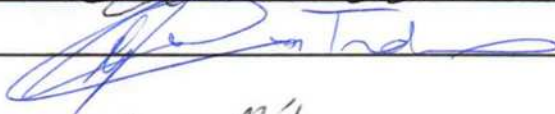
FRANCESCA ZIGRINO



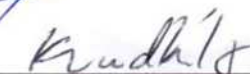
MICHELE MARUCCI



GIULIA TROIANI



ADAM KUDLA'K



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
"Villaggio della Luna - APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "Villaggio della Luna - APS" con sede legale nel Comune di Montefiore Conca (RN), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- organizzare iniziative, eventi, corsi e attività ritenute utili e necessarie al fine di promuovere l'arte, la cultura e la socialità favorendo l'aggregazione delle persone, il turismo e più in generale la crescita umana e sociale di ogni individuo;

- assistere, promuovere, stimolare e sostenere, anche attraverso processi di formazione, qualificazione ed aggiornamento – dove e quando le condizioni lo permettano e senza che questo possa mai sostituirsi a terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate - progetti in ambito esoterico, olistico, spirituale e artistico;
- diffondere, divulgare, promuovere lo studio e la ricerca in ambito antropologico, artistico, filosofico e metafisico;
- sostenere la pratica di attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo fisico, psichico e spirituale dell'individuo;
- favorire la conoscenza di altri gruppi, movimenti e comunità che si fondano su principi simili favorendo lo scambio reciproco di esperienze, e creando eventi sociali;
- proporre prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura sostenibile;
- promuovere la realizzazione di progetti di abitazioni eco-sostenibili da destinare alla co-abitazione residenziale;
- promuovere la creazione di una fattoria didattica ed eventuali progetti educativi per bambini e disabili;
- promuovere, all'interno delle abitazioni, la realizzazione di progetti sociali (ad esempio educazione ambientale, educazione al risparmio energetico, orti condivisi, gruppi di acquisto solidale, etc..) rivolti sia ai soci che alla cittadinanza;
- realizzare attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- sviluppare nelle persone il desiderio di ricerca, studio e di vivere in armonia modelli di vita comunitari in piena consapevolezza e libertà;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – L'Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Vice-Presidente"
- Middle: "Il Presidente"
- Bottom: "Il Vice-Presidente"

John — John
Berkman Vol R. ^{Middle} ~~Box~~ ^{Vol} ~~Box~~

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

John — John
Berkman Vol R. ^{Middle} ~~Bird~~ ^{Uny} ~~Pastor~~

John — Franklin Vol 12: 1845 ^{Middle} Brief Uny. P. & T.

John — Franklin Vol 12: 1845 ^{Middle} Brief Uny. P. & T.

[illegible][illegible]

- John — John
Berkman Vol R. ^{Middle} ~~Box~~ ^{Vol} ~~Box~~

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: "Mudak" and "210" written vertically.
- Bottom: "Barbieri" and "11/10/2017" written vertically.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including "Meredith", "R. 815", and "Bukin du"]